

Il presente documento:

- costituisce parte integrante della **procedura comparativa per l'individuazione di una Ditta fornitrice dei generi alimentari "prodotti vari" necessari per il confezionamento dei pasti presso le mense della Scuola Alpina in funzione alla sede di Predazzo, nonché per le strutture funzionali alla Caserma "Colbricon Cimon" e al Soggiorno Montano "Capanna Sass Maor" a Passo Rolle (TN).**
- deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale di ciascun partecipante alla procedura;
- costituirà parte integrante del contratto che sarà stipulato tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario.

Patto di Integrità

tra

La Scuola Alpina della Guardia di Finanza

e

Denominazione operatore economico: (di seguito per brevità "Impresa")	
sede legale:	
Via/Corso/Piazza:	
Codice fiscale:	Partita IVA:
rappresentata da:	
nato a:	il:
in qualità di:	munito dei relativi poteri

Premesso:

- che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- che con l'inserimento del "Patto di Integrità":
 - nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;

- nella lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto si intende garantire una corretta e trasparente esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- che l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara sotto e sopra soglia comunitaria;

in osservanza con quanto previsto:

- dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC ex C.I.V.I.T.) con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013;
- dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze" adottato con provvedimento del Ministro in data 10 aprile 2015 e registrato alla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015;
- dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T) 2023 – 2025 elaborato dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Pianificazione Strategica e Controllo, in adesione a quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC n. 831 del 03.08.2016, che prevede l'adozione dei Patti di Integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie ai sensi del P.N.A..

si conviene quanto segue:

Articolo 1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Scuola Alpina della Guardia di Finanza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve, altresì, considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2. Il presente patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Scuola Alpina (Stazione Appaltante) e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 3. Il personale della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, impiegato in ogni livello nell'esecuzione di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto

assegnato, è consapevole del presente Patto di Integrità, le cui finalità condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

Articolo 4. La Scuola Alpina della Guardia di Finanza si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara di cui al presente Patto di Integrità, ai sensi del D. L.gs 97/2016.

Articolo 5. La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna a segnalare alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto o di contratto.

Articolo 6. La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. La ditta sarà altresì tenuta responsabile nei confronti della Scuola Alpina della Guardia di Finanza del comportamento delle ditte a lei collegate.

Articolo 7. La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Operatore Economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

Articolo 8. Il sottoscritto Operatore Economico, soggetto concorrente, si impegna a rendere noti, su richiesta della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto, compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi legittimi".

Articolo 9. La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dalla Scuola Alpina della Guardia di Finanza, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara (a norma dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023);
- la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto;
- esclusione della ditta da affidamenti diretti e/o dalle gare indette dalla Stazione Appaltante per 5 (cinque) anni;
- segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 222 del D.lgs. n. 36/2023, fatta salva l'eventuale responsabilità penale ed amministrativa che potrebbe comunque derivare dall'inosservanza predetta.

Articolo 10. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Articolo 11. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione o mancata

esecuzione del presente Patto di Integrità fra la Scuola Alpina della Guardia di Finanza e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Articolo 12. Il presente Patto di Integrità – composto da 4 (quattro) pagine – deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce dal legale rappresentante dell'Impresa e, in caso di concorrente costituito da R.T.I. o da Consorzio non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, i predetti R.T.I. o Consorzio.

[Luogo e Data]

Per l'impresa

.....

Il legale rappresentante

.....